

Comune di Spindesco
Provincia di Cremona

Allegato A) alla delibera CC n. ____ del

**Piano di revisione annuale
delle società pubbliche
Relazione descrittiva**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione annuale delle partecipazioni societarie* è imposta dal **decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014- DCC n. 5 del 30.03.2015)

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, deve essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure

- che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

oppure

- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

Con delibera CC n. 23 del 30.09.2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'art. 24 del UT provvedendo alla ricognizione delle partecipazioni possedute, all'individuazione di quelle da alienare.

Infatti all'atto della ricognizione delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017.

L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinqies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

Sono infine state emesse le linee guida dal MEF in concerto con la Corte dei Conti per la revisione e per il censimento delle società partecipate possedute dalle pubbliche amministrazioni al 31.12.2017. Tali linee sono quelle prese a riferimento per l'attuale ricognizione.

2. Il piano di revisione del 2015 e di revisione straordinaria del 2017

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 "predisposto" dal Sindaco Segretario Comunale è stato e successivamente "approvato" dal Consiglio, su proposta del Sindaco, il 30.03.2015 con deliberazione n.7;

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia il 31.03.2015

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal Sindaco con decreto n° 1150 del 31.03.2016 e trasmesso alla corte dei conti il 31.03.2016 Il 27.07.2016 (n. 14797 lala Corte dei Conti, si è espressa giudicando il Piano 2015 "sufficientemente motivato" e, comunque, "in linea con i criteri di legge".

Il Piano di revisione straordinaria rappresenta invece un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

IL Piano è stato adottato con delibera CC n. 23 del 30.09.2017 ed inviato alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 16/10/2017 tramite il portale del MEF.

CENSIMENTO 2018**II – Le partecipazioni del comune****1. Le partecipazioni societarie**

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

- Padania Acque spa con una quota del 0.45091%;
- ASPM srl con una quota del 5,8%;

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano di revisione straordinaria del 2017. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2017, il comune ha mantenuto per le stesse motivazione inalterate le proprie partecipazioni societarie:

2. Associazionismo

Il Comune di Spinadesco partecipa all'azienda sociale del cremonese, ente pubblico con una partecipazione del 0,99% tale partecipazione non rileva al fine della partecipazione societaria

3. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente

III – Piano razionalizzazione 2018

1. Padania Acque spa

La Società è di proprietà del comune per lo 0,45091% pari ad € 152.178,52

Con atto del Notaio Giovanni Corioni del 23.11.2015 rep. 14925/6659, con effetto giuridico 01/02/2015 si è proceduto alla fusione per incorporazione di Padania Acque Gestione spa nella società incorporante Padania ACque spa. La società nata dal processo di fusione opera in affidamento diretto quale gestore unico del servizio idrico integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Cremona garantendo l'unitarietà della gestione del servizio pubblico sopraccitato.

Trattasi di una società multipartecipata alla quale partecipano:

- Amministrazione Provinciale di Cremona 11,21103%
- 113 comuni del territorio cremonese per la restante quota del 88,78897%

La società è retta da un CDA composto da 5 amministratori e dispone di 180 dipendenti.

La società gestisce servizi pubblici di interesse generale: servizio del ciclo di produzione e di distribuzione dell'acqua nonché la progettazione, costruzione, gestione dei relativi impianti (ar. 3 dello Statuto) e gestisce per i comuni soci la distribuzione dell'acqua potabile. La Società è affidataria, in qualità di Gestore Unico, del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Ottimale della Provincia di Cremona e quindi incaricata della produzione di un servizio di interesse generale

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- o ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- o **vanta un bilancio solido** e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

	2017	2016	2015	2014
Valore della Produzione	52.232.281	49.052.198	48.363.368	4.555.907

- o ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2017	2016	2015	2014	2013
Utile d'esercizio	4.560.850	2.155.796	1.006.671	245.719	159.630

Il comune, come già precisato, è proprietario dello 0,45091% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che dai dati di bilancio della società la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

Quota di partecipazione indiretta tramite:

1. CONSORZIO.IT – Consorzio informatica e territorio a r.l. – quota partecipazione Padania Acque spa 10% - quota partecipazione comune 0,045091%

La società ha per oggetto sociale la fornitura di software e consulenza informatica, la fornitura di hardware e la consulenza su sistemi hardware nonché l'elaborazione di statistiche e sistemi per la pianificazione territoriale. La società fornisce software, hardware e consulenza informatica ai soci di Padania Acque spa che ne facciano richiesta.

Si ribadisce che la partecipazione del comune in tale società non consente di intervenire in alcuna decisione sull'eventuale dismissione di tale società che può essere prevista unicamente da Padania Acque spa. Nessun incarico è stato conferito dall'Amministrazione comunale.

2. ASPM SRL

La società è di proprietà dal comune per lo 5,8%.

Trattasi di una società multipartecipata alla quale partecipano SOLO ENTI LOCALI AL 100% IN HOUSE

La società è guidata da un CDA composto da 3 amministratori e dispone di 17 dipendenti.

E' stata costituita allo scopo di gestire il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tale servizio che rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società, quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:
 - o ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
 - o **vanta un bilancio solido** e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 500.000 euro e in costante crescita:

	2017	2016	2015	2014	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.333.103	2.384.687	2.370.837	2.369.783	2.399.440

- o ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2017	2016	2015	2014	2013
Utile d'esercizio	27.907	13.721	17.340	13.904	74.921

Il comune, come già precisato, è proprietario dello 5,8% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che dai dati di bilancio della società la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

